



Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

DECRETO SINDACALE
nr. 29 del 17/11/2020

OGGETTO: Revoca nomina assessorile e rimodulazione della nuova Giunta Comunale

IL SINDACO

RICHIAMATI i propri Decreti Sindacali n. 20 del 27/07/2019, n. 27 del 15/08/2019, n. 28 del 16/08/2019, n. 29 del 26/08/2019, n. 7 del 05/03/2020 e n.8 del 05/03/2020, relativi alle nomine assessorili, all'incarico di vicesindaco e all'attribuzione delle relative deleghe;

VISTO l'art. 46, comma 4, del TUEL nonché l'art. 28, comma 2, dello Statuto Comunale, che conferiscono al Sindaco il potere di revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;

EVIDENZIATO in proposito:

- che, per giurisprudenza acclarata, l'atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio ed *intuitu personae*;
- che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina di assessore;
- che il legislatore ha attribuito il potere di nominare e revocare i membri della Giunta al Sindaco in quanto, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e pertanto a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

PRESO ATTO delle dimissioni irrevocabili dalla carica rassegnate in data 24/08/2020 - prot. 88935/2020, dall'assessore con delega in materia di Bilancio, Politiche Fiscali, Controllo di Gestione, Patrimonio, Politiche Abitative, Project Financing, Canile comunale, l'avv. Antonio Bove;

CONSIDERATO che in seno alla maggioranza consiliare è stata espletata una verifica politica con una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, per il conseguimento degli obiettivi di mandato;

ATTESO che per raggiungere gli obiettivi di mandato, si ritiene opportuno revocare la nomina dell'assessore dott.ssa Carella Cinzia, con delega in materia di Polizia Locale e Amministrativa – Sicurezza;

DATO ATTO che il provvedimento di revoca di un assessore, stante la natura di atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente e secondariamente amministrativo, non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa la quale ha, testualmente, evidenziato che: *“la revoca dell'incarico di Assessore è immune*

dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale" (Consiglio di Stato Sez. V, 21 gennaio 2009, Sent. 280/2009, ma anche, *ex plurimis*: Consiglio di Stato, Sez. V, 23/01/2007 n. 209);

RICHIAMATA l'ordinanza n. 4378 del 27 agosto 2009, con la quale il Consiglio di Stato, sez. V, ha statuito che "...la revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non abbisogna di una particolare motivazione", tenuto conto che, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla rimodulazione della Giunta Comunale, dando atto che tale disposizione si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative a seguito di verifica politica, espletata con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico, a favore della cittadinanza e nel rispetto del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.;

EVIDENZIATA l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

VISTI:

- gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2008 e ss.mm.ii. che disciplinano la composizione delle Giunte Comunali e Provinciali e la nomina dei componenti dei componenti delle stesse, nonché l'art. 78, comma 3 del medesimo decreto;
- gli artt. 28-29-30 dello statuto comunale, che disciplinano la nomina e la revoca degli assessori, la composizione della giunta e le relative competenze;
- la Legge 56 del 07/04/2014 che ha modificato la composizione delle Giunte Comunali, per cui il numero massimo degli assessori comunali per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia con meno di 250.000 abitanti - Calcolo su 33 (Consiglieri + sindaco) è di n. 9 assessori;

RILEVATO che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.Lgs. 267/2000 la carica di assessore nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e che qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, recepito nell'art. 29 del vigente Statuto comunale, il Sindaco ha facoltà, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di nominare gli assessori, tra cui il Vicesindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale;

VALUTATI attentamente gli attuali assetti di governo attraverso una serie di incontri e consultazioni con le diverse forze politiche;

SVOLTA una complessa attività di analisi e confronto sugli obiettivi del programma di mandato e sulle diverse problematiche presenti sul territorio finalizzata ad una scelta

oculata di collaboratori che possano garantire unità di intenti, equilibrio politico e stabilità nel governo della città;

VALUTATE in piena autonomia le soluzioni più consone al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi programmatici definiti dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO, al fine di dare esecuzione ai dettati normativi e di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, di procedere alla nomina degli assessori della nuova Giunta Comunale e relative deleghe assessorili;

DATO ATTO che le persone individuate per la composizione della nuova giunta hanno reso, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, idonea dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, nonché di accettazione della carica assessorile;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente riportati

1. di **revocare la nomina assessorile alla dott.ssa Carella Cinzia**, con delega in materia di Polizia Locale e Amministrativa - Sicurezza;

2. di **nominare i nuovi componenti della Giunta Comunale**, con contestuale conferimento delle deleghe nelle materie indicate, i seguenti signori:

LORETTI Alessandra, nata a Foggia il 24/06/1975
Polizia Locale e Amministrativa – Sicurezza
in sostituzione dell'assessore revocato dott.ssa Carella Cinzia

NARCISO Rosario - nato a Foggia il 05/01/1968
Bilancio – Politiche Fiscali – Controllo di Gestione – Patrimonio - Project Financing;
in sostituzione del dimissionario assessore avv. Antonio Bove;

3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento **la Giunta Comunale è così costituita**, con contestuale conferimento delle deleghe nelle materie indicate:

la TORRE Francesco Paolo - nato a Foggia il 27/02/1955
Urbanistica e SUE

CANGELLI Sergio - nato a Foggia il 10/11/1972
Avvocatura - Contenzioso - Contratti e Appalti - Servizi Demografici e Statistica

GIULIANI Anna Paola - nata a San Severo il 26/11/1976
Cultura - Beni Culturali - Teatro U. Giordano - Turismo - Gemellaggi - Marketing Territoriale - Arredo Urbano - Politiche Giovanili

LIOIA Maria Claudia - nata a Foggia il 15/07/1963
Personale - Pubblica Istruzione - Università - Istituti di Partecipazione - Enti di Ricerca

RUSCILLO Sonia – nata a Foggia il 26/10/1977
Servizio Integrato Attività Economiche

DE MARTINO Matteo - nato a Foggia il 22/04/1970
Ambiente e Politiche Agricole - Politiche Energetiche - Igiene Pubblica - Verde
Urbano - Discarica - Servizi Informatici - Innovazione Tecnologica- URP -
Servizi Cimiteriali

VACCA Raffaella - nata a Foggia il 25/01/1980
Politiche Sociali e della Famiglia

LORETTI Alessandra, nata a Foggia il 24/06/1975
Polizia Locale ed Amministrativa – Sicurezza

NARCISO Rosario - nato a Foggia il 05/01/1968
Bilancio - Politiche Fiscali - Controllo di Gestione - Patrimonio - Project
Financing

4. **di conferire le funzioni di Vicesindaco al dott. La Torre Francesco Paolo**, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
5. di riservare al Sindaco le seguenti materie non oggetto di delega assessorile e specificamente: Affari Generali e Istituzionali - Politiche Comunitarie - Logistica comunale - Aziende Partecipate - Comunicazione Istituzionale - Pari Opportunità - Sport - Economato - Acquisti - Inventari - Salute -Immigrazione - SUAP - Grandi Eventi - Parco Regionale Bosco Incoronata - - Lavori Pubblici- Edilizia Scolastica - Rete Viaria - Trasparenza e Legalità, Valorizzazione delle Borgate, Mobilità e Traffico, Pianificazione della Mobilità in Area Vasta, Protezione Civile - Politiche del Lavoro, Politiche abitative, Canile comunale;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 26 dello statuto comunale, la gerarchia di anzianità tra gli assessori è determinata dalla sequenzialità delle nomine indicate nel presente provvedimento, successivamente al nominativo del Vicesindaco.
7. di disporre che il presente provvedimento venga notificato ai nominati a mezzo PEC;

Il presente provvedimento è comunicato al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e trasmesso al Prefetto di Foggia.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito istituzionale dell'ente ed inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Puglia entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Franco Landella